

Direttiva RAEE 2012/19/UE. L'ambito d'applicazione aperto

Paolo Pipere

Esperto di Diritto dell'Ambiente


Segretario nazionale Associazione Italiana Esperti
Ambientali

- **Il D.Lgs. 49/2014 ha recepito la Direttiva 2012/19/UE**

- **Finalità:**

- ridurre gli impatti ambientali negativi derivanti dalla progettazione e dalla produzione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e dalla produzione e gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

- **Strumenti:**
- **Implementazione del principio della responsabilità estesa del produttore del bene**



Ambito di applicazione

Ampliamento del campo di applicazione



- **Periodo transitorio, sino al 14 agosto 2018:**
 - 10 categorie AEE + **pannelli fotovoltaici**
- **Ambito di applicazione aperto (open scope), dal 15 agosto 2018:**
 - 6 categorie dell'Allegato III

Ampliamento del campo di applicazione

■ Allegato I D.Lgs. 49/2014 Periodo transitorio fino al 14 agosto 2018:

1. Grandi elettrodomestici
2. Piccoli elettrodomestici
3. Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni
4. Apparecchiature di consumo e **pannelli fotovoltaici**
5. Apparecchiature di illuminazione
6. Strumenti elettrici ed elettronici (ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni)
7. Giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport
8. Dispositivi medici (ad eccezione di tutti i prodotti impiantati ed infettati)
9. Strumenti di monitoraggio e di controllo
10. Distributori automatici

Ampliamento del campo di applicazione

- Allegato III - D.Lgs. 49/2014
“open scope” - dal 15 agosto 2018
- 1. Apparecchiature per lo scambio di temperatura
- 2. Schermi, monitor ed apparecchiature dotate di schermi con una superficie superiore a 100 cm²
- 3. Lampade


Ampliamento del campo di applicazione

4. Apparecchiature **di grandi dimensioni**
(con almeno una dimensione esterna superiore a 50 cm), **compresi, ma non solo:**

- elettrodomestici;
- apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni;
- apparecchiature di consumo;
- lampadari;
- apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali;
- strumenti elettrici ed elettronici;
- giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport; dispositivi medici;
- strumenti di monitoraggio e di controllo;
- distributori automatici;
- apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.

Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2 e 3.


Ampliamento del campo di applicazione



- **5.** Apparecchiature **di piccole dimensioni** (con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm), **compresi, ma non solo:**
 - elettrodomestici;
 - apparecchiature di consumo;
 - lampadari;
 - apparecchiature per riprodurre suoni o immagini, apparecchiature musicali;
 - strumenti elettrici ed elettronici; giocattoli e apparecchiature per il tempo libero e lo sport;
 - dispositivi medici;
 - strumenti di monitoraggio e di controllo;
 - distributori automatici;
 - **apparecchiature per la generazione di corrente elettrica.**


Questa categoria non include le apparecchiature appartenenti alle categorie 1, 2, 3 e 6.

Ampliamento del campo di applicazione



- **6. Piccole apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni**
(con nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm).


Ampliamento del campo di applicazione



- Al termine del periodo transitorio, dal 15 agosto 2018, **la Direttiva si applicherà a tutte le AEE**, in quanto **«Tutte le AEE sono classificate nelle categorie dell'allegato III»**


[Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva 2012/19/UE]

Ampliamento del campo di applicazione



- **Open scope** (Ambito di applicazione aperto): la Direttiva si applica a tutte le AEE non esplicitamente escluse
- **Verifica se il prodotto risponde alla definizione di AEE e se ad esso possono essere applicati criteri di esclusione**

Ampliamento del campo di applicazione



- **Non tutte le AEE rientreranno nell'ambito di applicazione**, dato che deve essere salvaguardato l'insieme di esclusioni previsto dalla Direttiva e dal D.Lgs. 49/2014 (che non presentano differenze al riguardo)
- La Direttiva e il D.Lgs. 49/2014 **si applicano ai prodotti e NON ai componenti**
- *FAQ Commissione Europea (aprile 2014)*
- *3.6. Do components fall within the scope of the Directive?*
- *Components cover the range of items that, when assembled, enable an EEE to work properly. **Components placed on the market separately in order to be used to manufacture and/or repair an EEE fall outside the scope of the Directive** unless they have an independent function themselves.[...]*

Esclusioni dall'ambito di applicazione

Periodo transitorio (sino al 14 agosto 2018):

- a) le apparecchiature necessarie per la **tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale**, comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente militari;
- b) le apparecchiature **progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione** del presente decreto legislativo, **purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura**;
- c) le lampade a incandescenza.


Esclusioni dall'ambito di applicazione

Dal 15 agosto 2018 Le AEE in precedenza escluse più:

("A far data dal 15 agosto 2018 sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente decreto legislativo:")

- a) le apparecchiature **destinate ad essere inviate nello spazio**;
- b) gli **utensili industriali fissi di grandi dimensioni** [nel periodo transitorio già esclusi per effetto della precisazione contenuta nell'allegato I];
- c) le **installazioni fisse di grandi dimensioni**, ad eccezione delle apparecchiature che non sono progettate e installate specificamente per essere parte di dette installazioni;
- d) i **mezzi di trasporto di persone o di merci**, esclusi i veicoli elettrici a due ruote non omologati;
- e) le **macchine mobili non stradali** destinate ad esclusivo uso professionale;
- f) le apparecchiature appositamente **concepite a fini di ricerca e sviluppo**, disponibili unicamente nell'ambito di rapporti tra imprese;
- g) i **dispositivi medici ed i dispositivi medico-diagnostici in vitro** qualora vi sia il rischio che tali dispositivi siano infetti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, prima della fine del ciclo di vita e i dispositivi medici impiantabili attivi.

Ampliamento del campo di applicazione



- **Difficoltà nell'individuare le apparecchiature incluse**, dato che il nuovo allegato III si riferisce solo ad una parte delle AEE e **i criteri di esclusione non sono univocamente interpretabili**

D.Lgs. 49/2014 – definizioni




- **'apparecchiature elettriche ed elettroniche'** o 'AEE': le apparecchiature **che dipendono, per un corretto funzionamento**, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua;

Interpretazioni

‘che dipendono, per un corretto funzionamento’

- Secondo la Direzione generale Ambiente della Commissione Europea (FAQ sulla Direttiva 2012/19/UE)
- **“Dipendente”** significa che **l’energia elettrica** (e non ad esempio la benzina o il gas) **è la fonte primaria di energia che consente all’apparecchiatura di svolgere la sua funzione fondamentale** (*basic function*).
In assenza di corrente elettrica l’apparecchio non può quindi svolgere le sue funzioni essenziali (quelle primarie). Pertanto, **se in un’apparecchiatura l’energia elettrica è usata solo per garantire funzioni di supporto o di controllo l’apparecchio non rientrerà nel campo di applicazione** della Direttiva 2012/19/UE.
Tra le apparecchiature escluse figurano, per esempio:
 - i *tagliaerba* a benzina;
 - i *dispositivi* di accensione per i motori a combustione;
 - le *stufe* a gas dotate esclusivamente di dispositivo d’accensione elettrico;
 - gli *utensili* pneumatici.

RAEE e RoHS




- La Direttiva RoHS (2011/65/UE), sulla limitazione della presenza di determinate sostanze pericolose negli apparecchi elettrici ed elettronici, **qualifica come dipendente dall'elettricità un dispositivo che necessita di correnti elettriche o di campi elettromagnetici per svolgere almeno una delle funzioni previste.**
- Questa differente specificazione del concetto di dipendenza dall'elettricità per il corretto funzionamento del prodotto conduce a **includere nel campo di applicazione della direttiva RoHS** apparecchiature che, invece, continuano a essere **escluse dall'ambito di applicazione della Direttiva RAEE.**

Criteri di esclusione



- le apparecchiature **progettate e installate specificamente come parte di un'altra apparecchiatura che è esclusa o che non rientra nell'ambito di applicazione [...], purché possano svolgere la propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;**
- Le apparecchiature che sono parte di un altro tipo di apparecchiatura non sono da qualificarsi come “prodotti finiti” perché, secondo la DG Ambiente della Commissione Europea, questi ultimi sono definiti come:
- «ogni dispositivo che ha una **funzione diretta**, un proprio contenitore [enclosure] e – se applicabile – porte e connessioni progettate per utilizzatori finali».
- Per “funzione diretta” si intende ogni funzione di un componente o di un prodotto finito che adempie all'uso previsto dal produttore nelle istruzioni d'uso per un **utilizzatore finale**. Questa funzione deve essere disponibile senza ulteriori adattamenti o connessioni diversi da quelli semplici che possono essere effettuati da chiunque.

Criteri di esclusione



- **'utensili industriali fissi di grandi dimensioni'**: un insieme di grandi dimensioni di macchine, apparecchiature e componenti, o entrambi[,] che funzionano congiuntamente per un'applicazione specifica, installati e disinstallati in maniera permanente da professionisti in un determinato luogo e utilizzati e gestiti da professionisti presso un impianto di produzione industriale o un centro di ricerca e sviluppo;

Criteri di esclusione



- **'installazioni fisse di grandi dimensioni'**: una combinazione su larga scala di apparecchi di vario tipo ed, eventualmente, di altri dispositivi, che:
 - 1) sono **assemblati**, installati e disinstallati da **professionisti**;
 - 2) sono destinati ad essere **utilizzati in modo permanente** come parti di un edificio o di una **struttura** in un luogo prestabilito e apposito;
 - 3) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature **appositamente progettate**;

Criteri di esclusione

- Sempre più spesso l'applicazione del criterio di esclusione per le AEE che costituiscono parti di 'installazioni fisse di grandi dimensioni' si concentra sul rispetto della terza condizione
“3) possono essere sostituiti unicamente con le stesse apparecchiature **appositamente progettate**”
- L'esclusione è interpretata come applicabile **esclusivamente alle AEE “tailor made”**
- ““specificamente progettato’ significa che è **fatto su misura** fin dal momento in cui è stato progettato per soddisfare i bisogni di una specifica applicazione nell'apparecchiatura nella quale è inserito” [FAQ DG Ambiente Commissione Europea]

Criteri di esclusione



- Le indicazioni interpretative della DG Ambiente, in assenza di quelle che dovrebbero essere elaborate dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, **mutano radicalmente** nel tempo:
- Autoradio vs navigatori satellitari per auto
- Cartucce per stampanti
- Giocattoli elettrici vs spazzolini da denti elettrici

Interpretazioni nazionali

- Il Comitato di vigilanza e controllo sui RAEE ha fornito indicazioni sulle AEE incluse

Roma, 13/06/2016

Prot. n. 51 COM/RAEE

Centro di Coordinamento RAEE

Oggetto: richiesta di chiarimento in merito al campo di applicazione del D.lgs. n. 49 del 14 Marzo 2014

In merito alla Vostra richiesta concernente l'ambito di applicazione della direttiva in oggetto e la corretta individuazione delle categorie degli allegati del medesimo decreto per le seguenti AEE:

- 1) addobbi natalizi e catene luminose;
- 2) metal detector portatili;
- 3) metal detector ad arco;
- 4) power bank;
- 5) contatori del gas elettronici;
- 6) inverter;
- 7) trasformatori portatili da laboratorio con display digitali per la regolazione di tensione;
- 8) altri trasformatori e alimentatori

si ritiene che esse rientrino nell'ambito di applicazione del D.lgs. n° 49 del 14 Marzo 2014.

Interpretazioni nazionali

- Il Comitato di vigilanza e controllo sui RAEE ha fornito indicazioni sulle AEE incluse

Roma, 13/06/2016
Prot. n. 52 COM/RAEE

Centro di Coordinamento RAEE

Oggetto: richiesta di chiarimento in merito al campo di applicazione del D.lgs. n. 49 del 14 Marzo 2014


In merito alla Vostra richiesta concernente l'ambito di applicazione della direttiva in oggetto e la corretta individuazione delle categorie degli allegati del medesimo decreto per le seguenti AEE:

- 1) impianti di videosorveglianza, di sicurezza e controllo accessi, di citofonia e videocitofonia;
- 2) compressori d'aria;
- 3) carica batterie da trazione universali;
- 4) chiavette USB storage;
- 5) chiavette USB modem;
- 6) gruppi di continuità (UPS);

si ritiene che esse rientrino nell'ambito di applicazione del D.lgs. n° 49 del 14 Marzo 2014.

Interpretazioni nazionali

- Ma in seguito ne ha sospeso l'efficacia fino al 31/12/2017



Il Comitato, sulla base delle considerazioni sin qui espresse, ritiene di poter aderire alla richiesta di ANIE di sospensiva parziale delle predette note manifestando il parere che, in considerazione delle necessarie attività di adeguamento delle tipologie di prodotto contatori del gas elettronici, inverter, altri trasformatori e alimentatori, impianti di videosorveglianza, di sicurezza e controllo accessi, di citofonia e videocitofonia e gruppi di continuità (UPS), queste ultime possano essere ritenute rientranti nell'ambito di applicazione del d.lgs 49/2014 **a partire dal 1° gennaio 2018.**

Fermo restando l' esito del ricorso straordinario al Capo dello Stato nonché le esclusioni di cui all'articolo 3 del d.lgs n. 49 del 2014, implicitamente previste nelle note 51/2016 e 52/2016.

Individuazione del produttore

D.Lgs. 49/2014 – definizioni

- **'produttore'**: la **persona fisica o giuridica** che, qualunque sia la tecnica di vendita utilizzata, compresa la comunicazione a distanza, [...]:
 - 1) è stabilita nel territorio nazionale e **fabbrica AEE recanti il suo nome o marchio di fabbrica** oppure **commissiona** la progettazione [?] o **la fabbricazione di AEE** e le commercializza sul mercato nazionale apponendovi il proprio nome o marchio di fabbrica;
 - 2) è stabilita nel territorio nazionale e **rivende sul mercato nazionale, con il suo nome o marchio di fabbrica**, apparecchiature prodotte da altri fornitori; il rivenditore non viene considerato 'produttore', se l'apparecchiatura reca il marchio del produttore


D.Lgs. 49/2014 – definizioni

- 3) è stabilita nel territorio nazionale ed **immette sul mercato nazionale**, nell'ambito di un'attività professionale, **AEE di un Paese terzo o di un altro Stato membro** dell'Unione europea;
- 4) è stabilita in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo e **vende sul mercato nazionale AEE mediante tecniche di comunicazione a distanza direttamente** a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici

D.Lgs. 49/2014 – definizioni

- Per le apparecchiature elettriche ed elettroniche **destinate all'esportazione** il produttore è considerato tale solo ai fini degli articoli 5 [Progettazione dei prodotti], 26 [Informazione agli utilizzatori], 28 [Marchio di identificazione del produttore] e 29 [Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE].
- **Anche l'esportatore deve iscriversi al Registro e sottostare alle prescrizioni indicate**

Esportatori



- 1. **Vendita a importatori** in un altro Stato membro dell'Unione europea
- Le responsabilità di organizzare e finanziare il sistema di raccolta differenziata e di recupero dei RAEE **è attribuita agli importatori locali** (in Germania “responsabilità solidale”)

Esportatori



- **2. Vendita diretta a nuclei domestici o a utilizzatori diversi dai nuclei domestici** in un altro Stato membro dell'Unione europea.
- Le responsabilità di organizzare e finanziare il sistema di raccolta differenziata e di recupero dei RAEE **sono attribuite all'esportatore.**
- Nomina di un **rappresentante autorizzato** per l'iscrizione al Registro nazionale del Paese verso il quale si esportano le AEE

Esportatori



- È obbligatorio **organizzare e finanziare** la raccolta differenziata, il recupero e l'eventuale smaltimento sicuro dei RAEE nei Paesi verso i quali si esportano “direttamente” le AEE